COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

107.

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GABRIELE PIERMARTINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane *(Approvato dal Senato)* (5164) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 5, 6, 7, 8, 9

Bonfatti Paini Marisa (gruppo comunista-PDS) 3, 9

Bonsignore Vito (gruppo DC), *Relatore* 3, 9

Conte Carmelo, *Ministro per i problemi delle aree urbane* 3, 5, 6, 7, 8

Donati Anna (gruppo verde) 9

Votazione nominale:

Botta Giuseppe, *Presidente* 10

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097);

Botta ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330);

Ferrarini ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040);

Ferrarini ed altri: Programma per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041);

Bulleri ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371);

Sapio ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372);

Ferrarini ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273);

Solaroli ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa (3045) 10

Piermartini Gabriele, *Presidente*, (gruppo PSI), *Relatore* 10, 13, 18, 21, 23

Bonfatti Paini Marisa (gruppo comunista-PDS) 13, 21

Bulleri Luigi (gruppo comunista-PDS) 18, 21

Ceruti Gianluigi (gruppo verde) 23

Donati Anna (gruppo verde) 13, 18, 21, 23

Ferrarini Giulio, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 13, 18, 21, 23

Ronchi Edoardo (gruppo verde) 13, 18, 21

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17.

DINO MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane (Approvato dal Senato) (5164).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane », già approvato dal Senato nella seduta del 17 ottobre 1990.

Ricordo che il disegno di legge è già stato esaminato dalla nostra Commissione in sede referente.

Comunico che la Commissione affari costituzionali, in data 24 gennaio 1991, ha espresso il seguente parere: « La I Commissione, sottolineata la necessità di una più ampia considerazione del ruolo delle regioni nel procedimento, esprime parere favorevole ».

Comunico altresì che la Commissione bilancio, in data 19 febbraio 1991, ha espresso il seguente parere: « Parere favorevole a condizione che:

l'articolo 1, comma 2 sia sostituito dal seguente:

2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1992 e di lire 30 miliardi per il 1993;

all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, le parole "adottano per il 1991 e il 1992" siano sostituite dalle seguenti: "adottano per il 1992 e il 1993";

il comma 1 dell'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 30 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello specifico accantonamento "Interventi volti alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo pedonali nelle aree urbane", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 ».

L'onorevole Bonsignore ha facoltà di svolgere la relazione.

VITO BONSIGNORE, *Relatore*. Mi rimetto alle considerazioni già svolte nel corso della seduta in sede referente del 9 gennaio scorso.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*. Anche il Governo si rimette all'intervento svolto in quella seduta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MARISA BONFATTI PAINI. In sé il titolo del disegno di legge è abbastanza affascinante, nel senso che un provvedimento sulle piste ciclabili ci trova senz'altro d'accordo. Abbiamo tuttavia una serie di perplessità, legate prima di tutto al fatto che il provvedimento è finanziato

con una somma assolutamente irrisoria e simbolica: si tratta di 20 miliardi, che tra l'altro non vengono nemmeno messi a regime, essendo previsti solo per due anni, cioè per il 1991 ed il 1992. La Commissione bilancio nel parere espresso ha posto tra le varie condizioni lo slittamento di un anno del finanziamento, che dovrebbe quindi riguardare il 1992 ed il 1993; su questo slittamento ovviamente non ho nulla da obiettare, considerati i tempi ai quali siamo ormai giunti.

In definitiva, il disegno di legge è assolutamente scarso dal punto di vista della copertura finanziaria e pretende di affrontare progetti che sembrano essere abbastanza ambiziosi. Chiedo, pertanto, se non sia invece opportuno, in considerazione proprio degli scarsi fondi economici, finalizzare maggiormente la normativa, limitando gli interventi, quanto meno nella fase iniziale di attuazione della legge, ad alcune porzioni del territorio che sembrano essere le più bisognose di piste ciclabili e quindi di percorsi privilegiati.

Riteniamo inoltre che il disegno di legge non possa rappresentare nemmeno una risposta completa al problema del degrado urbano; è una piccola risposta, assolutamente parziale, anche perché non può essere esteso a tutte le città (proprio per conformazione del territorio) e perché a nostro avviso il problema della mobilità non può essere affrontato solo con normative di settore. Mi riferisco ad altri provvedimenti approvati anche nella nostra Commissione – come la legge sui parcheggi – sui quali avevamo addirittura votato favorevolmente, ma che non hanno prodotto grandi risultati proprio perché troppo settoriali.

A tale proposito, vorrei approfittare della presenza del ministro per i problemi delle aree urbane per chiedergli quale sia la situazione dei parcheggi e lo stato di attuazione della legge n. 122 del 1989. Dalle notizie di cui dispongo, che riguardano ovviamente solo le regioni del nord, risulta che si siano operate le suddivisioni dei fondi ma che i lavori non siano iniziati; notizie diverse, un po' meno rassicuranti, provengono dalle regioni meridionali. Vorrei quindi che il ministro in questa sede, facendo una piccola digressione, ci fornisse qualche notizia sullo stato di attuazione della legge sui parcheggi, provvedimento anch'esso molto parziale, al quale si affianca quello oggi al nostro esame sulle piste ciclabili.

Non riesco tuttavia a vedere nella politica del Governo una concezione più generale ed unitaria sul modo in cui si pensa di risolvere nella sua globalità il problema dei trasporti urbani, sia pubblici sia privati.

Qual è, oltre ai provvedimenti « farsa », l'indirizzo politico complessivo del Governo, sul quale avviare un serio dibattito ? Non si tratta soltanto di affrontare il problema della mobilità nei centri urbani, ma anche quello sull'uso del territorio, in particolare nelle grandi città. Al riguardo, mi chiedo come nascano certe localizzazioni e per quale motivo si privilegino determinate zone urbane, mentre altre vengono destinate a funzioni poco apprezzabili. Per tali ragioni ritengo che un provvedimento, il quale si occupi del problema della mobilità, non può non inserirsi in un contesto generale più ampio.

Sul disegno di legge n. 5164, oggi al nostro esame, nutro talune perplessità; mi rendo conto che stiamo vivendo un momento politico particolare e l'introduzione di importanti modifiche a tale testo bloccherebbe l'ulteriore *iter* legislativo. Ciò nonostante l'accoglimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio, come il semplice mutamento di un termine, comporta che il provvedimento sia riesaminato dal Senato, con l'inevitabile prolungamento dei tempi previsti, anche se, probabilmente, non sarà necessario lo svolgimento di un lungo dibattito. A questo punto, visto che il disegno di legge deve comunque tornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento, mi chiedo se non sia il caso di apportarvi alcune modifiche; mi riferisco, per esempio, alla scarsa valorizzazione data alle competenze dei comuni e delle regioni, che dimostra il contenuto centralistico di que-

sto provvedimento, il quale pretende, tramite il ministero, di impartire precise indicazioni, trascurando ogni rapporto con gli enti locali che, invece, sono i diretti interessati.

Nutro inoltre qualche perplessità su quella parte dell'articolo 2 riguardante i contenuti e la gestione dei programmi; se non ho compreso male, esso si riferisce a programmi di massima la cui realizzazione avviene attraverso progetti esecutivi. Per la verità non risulta chiaro come questi ultimi saranno appaltati, se, per esempio, si procederà per singole opere, e chi provvederà alla loro esecuzione. Quali sono, cioè, le procedure per realizzare detti programmi ? Ho l'impressione che questo provvedimento, dal titolo senza dubbio accattivante, sia quasi un espediente propagandistico per arrivare in modo disordinato e parziale ad attuare qualche tratto di pista ciclabile in taluni centri storici che verranno chiusi al traffico. Non vi è dubbio che tutto ciò è meglio che nulla, ma si tratta sempre di iniziative troppo poco significative.

Sono convinta che l'impegno del Governo debba essere più consistente, sia dal punto di vista delle risorse da stanziare, sia dal punto di vista della qualità degli interventi. Nel concludere, quindi, insisto sull'opportunità di approfondire questi due ultimi aspetti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane.* Signor presidente, onorevoli deputati, desidero innanzitutto precisare che il disegno di legge oggi in discussione rientra in un programma più articolato che, nel suo insieme, costituisce la politica del Governo sui problemi relativi alle aree urbane. La realizzazione di tale programma è iniziato con l'approvazione del provvedimento riguardante i parcheggi, attualmente in corso di esecuzione. A questo proposito devo sottolineare che, per quanto riguarda la prima annualità, i decreti relativi alle 15 grandi città, individuate dalla legge n. 122 del 1989, sono firmati e in alcune metropoli sono già in fase di attuazione. Per altro, l'articolo 3 della predetta legge prevedeva finanziamenti a favore di centri minori, ma, al momento, non tutte le regioni hanno predisposto i programmi ed avanzato proposte. Per tanto ho potuto provvedere soltanto per quelle regioni che hanno adempiuto a tali formalità; inoltre, non essendo titolare di poteri sostitutivi, mi sono limitato a sollecitare gli organi regionali competenti, in particolare quelli meridionali, ad intervenire in tempi brevi.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 5164, come per quello relativo al trasporto urbano, può risultare particolarmente utile un'iniziativa di questa Commissione – come mi ha sottolineato in un colloquio informale il presidente Botta – volta ad organizzare un incontro per illustrare la situazione sul trasporto urbano e sulle condizioni delle grandi città.

Questo disegno di legge che, ripeto, rientra in una manovra più ampia, stanzia 50 miliardi di lire (non 20 come qualcuno ha riferito erroneamente); si tratta, è vero, di un finanziamento esiguo, ma il vero obiettivo è quello di introdurre una normativa che preveda la realizzazione di piste ciclabili, dal momento che l'Italia è l'unico paese a non aver adottato una disciplina in tale materia. Infatti, nella graduatoria dei paesi dell'Europa occidentale, occupiamo uno degli ultimi posti, poiché a fronte di 22 mila chilometri di itinerari ciclabili esistenti negli Stati Uniti d'America, in Italia sono stati realizzati soltanto circa 300 chilometri.

In secondo luogo, con l'approvazione di tale disegno di legge imponiamo a tutti i comuni non soltanto di prevedere nei piani regolatori questo tipo di intervento, ma anche di introdurre una procedura per il loro finanzimento. Tutto ciò deve costituire un incentivo per agevolare i comuni che delibereranno nei prossimi anni investimenti in questo settore, pur riconoscendo che si tratta di un finanziamento parziale.

In terzo luogo abbiamo provveduto a salvaguardare le competenze degli enti lo-

cali, come dimostra l'ampio dibattito che si è svolto sia al Senato, sia in quest'aula durante l'esame in sede referente. Devo soltanto aggiungere che le decisioni adottate dal Governo centrale sono conseguenti al comportamento tenuto da alcuni comuni e regioni; nel caso in cui questi ultimi non dovessero provvedere, il Governo potrà soltanto procedere alla individuazione dei comuni o delle regioni aventi diritto, ma spetta sempre ad essi provvedere alla predisposizione di detti programmi.

Infine non è escluso un possibile miglioramento del testo, poiché tutto è perfettibile, ma vorrei ricordare che esso è stato già approvato dal Senato all'unanimità e, in questa Commissione in sede referente; prendo tuttavia atto delle condizioni poste dalla V Commissione ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti che recepiscono il contenuto del parere.

Mi auguro comunque che l'approvazione definitiva del Parlamento avvenga prima dell'estate, poiché il provvedimento non potrà andare a regime prima del 1992-1993; auspico altresì che in futuro, in sede di approvazione delle successive leggi finanziarie, si possa pervenire a finanziamenti più consistenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. È costituito, presso il Ministero del tesoro, un fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali ai sensi della presente legge.

2.Per la dotazione del fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1991 e di lire 30 miliardi per il 1992.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento, atto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1992 e di lire 30 miliardi per il 1993.

1. 1.

Il Relatore.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge i comuni capoluoghi di provincia nonché quelli individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni che tenga conto delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della vocazione turistica e termale, nonché della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche a carattere comprensoriale. Qualora le regioni non presentino proposte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non capoluogo di provincia aventi le caratteristiche sopra indicate sono individuati, nei successivi trenta giorni, dal ministro per i problemi delle aree urbane. I comuni di

cui al presente comma, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e tenuto conto di quanto previsto nei piani urbani del traffico, adottano per il 1992 e il 1993 un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione ed il completamento di itinerari ciclabili o pedonali, comunali o intercomunali, privilegiando le realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri storici dal traffico veicolare e motore e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo.

2. Il programma dovrà descrivere gli itinerari che si intendono realizzare e indicare la localizzazione ed il tracciato planialtimetrico dei percorsi, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati e le rampe di raccordo, le opere di protezione e gli impianti di illuminazione atti a garantire la sicurezza dell'accesso e dell'utilizzazione del percorso, i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori, il piano economicofinanziario relativo alle opere previste, anche in termini di analisi di costi-benefici, gli strumenti, i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo delle opere, nonché le misure organizzative di coordinamento e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati.

3. Entro il termine previsto dal comma 1, terzo periodo, il programma è trasmesso alla regione, la quale, nei sessanta giorni successivi, lo approva e lo trasmette al ministro per i problemi delle aree urbane indicando le priorità di intervento. La mancata deliberazione di rigetto da parte della regione nel termine di sessanta giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto ed è comunicato dallo stesso al ministro per i problemi delle aree urbane entro dieci giorni dalla sua formazione.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comuni di cui al comma 1 trasmettono alla regione ed al ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica e di integrazione del programma. Per le modificazioni e le integrazioni dei programmi, anche oltre l'ambito temporale di riferimento di cui al comma 1, terzo periodo, si applicano le procedure previste dalla presente legge.

5. Per le opere e gli interventi previsti dal programma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi primo, quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

6. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento, atto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio:

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole adottano per il 1991 ed il 1992 *con le seguenti* adottano per il 1992 e il 1993.

2. 1.

Il Relatore.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del 2.1 relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li

porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Esaurita la procedura di cui all'articolo 2, il ministro per i problemi delle aree urbane, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma di cui al medesimo articolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, determina le opere e gli interventi da ammettere a contributo in conto capitale, tenendo conto delle priorità determinate sulla base dell'analisi costi-benefici. Per gli anni successivi al primo, il provvedimento di ammissione ai contributi sarà emanato tenendo conto del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 2.

2. I criteri per l'ammissione al contributo e per la determinazione della relativa misura sono stabiliti con decreto del ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ammissione al contributo è disposta dal ministro per i problemi delle aree urbane in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo dell'opera.

3. L'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dal presente articolo viene disposta previa presentazione degli stati di avanzamento dei lavori ed in proporzione all'ammontare della relativa spesa.

(È approvato).

ART. 4.

1. Per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge può essere adottato un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 30 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni, dello specifico accantonamento « Interventi volti alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo pedonali nelle aree urbane », iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento atto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 30 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello specifico accantonamento « Interventi volti alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo pedonali nelle aree urbane », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

5. 1.

Il Relatore.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Prima di passare alle dichiarazioni di voto, il relatore desidera prendere la parola per una precisazione.

VITO BONSIGNORE, *Relatore.* Vorrei rivolgere una raccomandazione al ministro. Nel corso di questa legislatura abbiamo già approvato due leggi importanti volte a decongestionare il traffico nelle aree urbane. Domani probabilmente – lo spero – entreremo finalmente nel vivo di un altro provvedimento rilevante, quello relativo al fondo per la realizzazione di metropolitane nelle grandi aree urbane. Mi auguro che la prossima legge finanziaria, pur con tutti i limiti che avrà, tenga conto delle decisioni che sono state assunte in questa sede. 50 miliardi rappresentano una bella somma, ma sono insufficienti; auspico che il Governo metta a disposizione qualcosa in più per i prossimi anni.

Sui tre provvedimenti cui ho fatto riferimento credo che il Governo debba svolgere una riflessione e definire un programma di lavoro complessivo, unitario, per cercare di offrire ai nostri cittadini, nelle aree urbane più congestionate, alternative di trasporto tali da migliorare la qualità della vita.

ANNA DONATI. Dichiaro che il gruppo verde si asterrà dalla votazione sul disegno di legge per due motivi. Il primo riguarda l'aspetto finanziario: è vero che le piste ciclabili non hanno un costo significativo rispetto ad altre opere, però, in considerazione dell'assenza di tali strutture, le risorse finanziarie previste sono decisamente insufficienti.

La seconda ragione è attinente ad un problema di integrazione dei trasporti pubblici collettivi in ambito urbano. Quando fu approvata la legge sui parcheggi, non votai a favore perché non ero d'accordo sul modo in cui si andava procedendo e mi sembrava che la mancata integrazione con altre forme di trasporto fosse una condizione insufficiente per far funzionare i parcheggi.

Inoltre, questo modo di procedere frammentario, per cui in passato abbiamo discusso dei parcheggi e domani discuteremo delle metropolitane, non è convincente perché riflette la mancata visione integrata del problema dei trasporti. Qualsiasi intervento che si presenti frammentario, sia al punto di vista urbanistico sia da quello finanziario, tende ad aggravare i problemi e a mettere in difficoltà i comuni, i quali poi sono impossibilitati a definire dei piani di traffico credibili.

MARISA BONFATTI PAINI. Preannuncia l'astensione del gruppo comunista-PDS sul disegno di legge. Non intendo ripetere quanto ho già affermato nella discussione sulle linee generali. Il provvedimento in sé può essere anche interessante, nel senso che fornisce un contributo alla soluzione del problema della mobilità, in modo particolare nelle aree urbane e non solo in esse.

Tuttavia, a nostro avviso, la formulazione del testo presenta una serie di aspetti negativi che non sono stati risolti nella discussione e dalla posizione assunta dal Governo. Gli aspetti negativi sono essenzialmente due, come ha già osservato l'onorevole Donati: un impegno finanziario troppo scarso e la poca chiarezza, in modo particolare nell'articolo 2, sia sulle procedure sia sulla predisposizione dei programmi.

Riteniamo che questi siano due nei abbastanza grandi che non ci possono indurre ad esprimere un voto favorevole, anche perché, come dicevo prima, il disegno di legge si presenta come una parte di una politica complessiva, nella quale però non si comprende bene (o almeno noi non riusciamo a comprendere bene) quale sia la linea conduttrice.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane » *(Approvato dal Senato)* (5164):

Presenti	32
Votanti	23
Astenuti	9
Maggioranza	12
Hanno votato *sì*	23
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Augello, Bonsignore, Bortolani, Boselli, Botta, Cerutti, Ciliberti, Costi, D'Addario, D'Alia, Galli, Gottardo, Lusetti, Manfredi, Martuscelli, Mazza, Milani, Mundo, Piermartini, Polverari, Principe, Tancredi e Travaglini.

Si sono astenuti:

Alborghetti, Angeloni, Bonfatti Paini, Bulleri, D'Ambrosio, Donati, Lorenzetti, Pellicani e Testa Enrico.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GABRIELE PIERMARTINI

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097); e delle proposte di legge Botta ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330); Ferrarini ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040); Ferrarini ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041); Bulleri ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371); Sapio ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372); Ferrarini ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273); Solaroli ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa (3045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri: « Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari »; Ferrarini ed altri: « Programma di edilizia cooperativa per la locazione »; Ferrarini ed altri: « Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione »; Bulleri ed altri: « Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata »; Sapio ed altri: « Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 »; Ferrarini ed altri: « Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa »; Solaroli ed altri: « Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa ».

Prima di passare all'esame del provvedimento, desidero rivolgere il saluto della Commissione al sottosegretario Ferrarini che partecipa ai nostri lavori in qualità di rappresentante del Governo. Pertanto, preannuncio fin d'ora che tutti gli emendamenti recanti la sua firma si considerano ritirati, e che svolgerò io stesso la funzione di relatore.

Riprendiamo la discussione del testo unificato adottato nella seduta del 5 aprile 1989.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, precedentemente accantonato. Ne do lettura:

ART. 11.

(Soggetti operatori e beneficari).

1. Il contributo parziale è concesso per gli interventi disciplinati dalla presente legge e realizzati da cooperative edilizie a proprietà individuale od indivisa, ad imprese di costruzione, a privati che intendano costruire o recuperare la propria abitazione, nonché ad enti pubblici che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in proprietà, agli Istituti autonomi case popolari, ai comuni che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in locazione ed ai soggetti che realizzino i programmi di cui agli articoli 14, 15 e 22.

2. I soggetti beneficiari del contributo parziale di cui alla presente legge debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti all'entrata in vigore della medesima legge al momento dell'assegnazione, acquisto o concessione del contributo. Il reddito è determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Comunico che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 15.

Ronchi e Tamino.

Sopprimere l'articolo 11.

11. 20.

Ferrarini.

Sopprimere l'articolo 11.

11. 14.

Becchi.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Soggetti operatori e beneficiari).

1. I contributi di cui al precedente articolo 2 sono concessi per gli interventi disciplinati dalla presente legge e realizzati da cooperative edilizie a proprietà individuale od indivisa, da imprese di costruzione, da privati che intendano costruire o recuperare la propria abitazione nonché da enti pubblici che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in proprietà, agli Istituti autonomi case popolari, ai comuni che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in locazione ed ai soggetti che realizzino i programmi di cui agli articoli 14, 15 e 22.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al predetto articolo 2 debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti all'entrata in vigore della medesima legge al momento dell'assegnazione acquisto o concessione del contributo. Il reddito è determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero di quelle previste dagli articoli 14, 15 e 22.

11. 21.

Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il contributo parziale è concesso per gli interventi disciplinati dalla presente legge e realizzati da cooperative edilizie a

proprietà individuale o indivisa o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro consorzi, dai privati che intendano costruire o recuperare la propria abitazione, dagli Istituti autonomi case popolari, dai comuni e dagli enti pubblici che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in locazione e da società, di cui facciano parte i predetti operatori, che realizzino i programmi di cui all'articolo 22.

11. 1.

Bulleri, Bonfatti Paini, Boselli, Sapio.

Al comma 1, sostituire le parole da da imprese di costruzione *fino alla fine del comma con le seguenti* da imprese di costruzione, da privati, dagli Istituti autonomi case popolari, dai comuni e dai soggetti modificati dagli articoli 14, 15, 21 e 22.

11. 3.

Rocelli.

Al comma 1, sostituire le parole da da imprese *fino alla fine del comma con le seguenti* da imprese di costruzioni, da privati, dagli istituti autonomi case popolari, dai Comuni e dai soggetti indicati negli articoli 14, 15, 21 e 22.

11. 12.

Botta, Ferrarini.

Al comma 1, dopo la parola nonché *aggiungere le seguenti* agli IACP, ai comuni che intendano costruire o recuperare abitazioni da assegnare in locazione, ad altri enti pubblici che intendano recuperare abitazioni da assegnare in proprietà o locazione ed ai soggetti che realizzano i programmi di cui agli articoli 14 e 22.

11. 2.

Bonfatti Paini, Sapio, Bulleri, Boselli.

Al comma 1, sopprimere le parole ad enti pubblici che intendono costruire o recuperare abitazioni da assegnare in proprietà, *e:* ai comuni.

11. 4.

Gottardo.

Al comma 1, dopo le parole da assegnare in proprietà, *aggiungere le seguenti* o in locazione o in locazione con patto di futura vendita.

11. 5.

Ronchi.

Sostituire il comma 2 col seguente:

2. I soggetti beneficiari del contributo parziale di cui alla presente legge debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti al momento dell'assegnazione o dell'acquisto; per le cooperative edilizie, la delibera di assegnazione può essere assunta a partire dalla data del provvedimento regionale di concessione del contributo ed entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori. Il reddito è determinato con le modalità di cui all'articolo 20, comma 3, e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

11. 6.

Bulleri, Bonfatti Paini, Boselli, Sapio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I soggetti beneficiari del contributo parziale di cui alla presente legge debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti al momento dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio. In caso di vendita il momento dell'accertamento può essere riportato alla data del compromesso, redatto per atto pubblico.

Il reddito è determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

11. 7.

Gottardo.

Al comma 2, dopo le parole dell'assegnazione, acquisto o *aggiungere le seguenti* per i privati.

11. 13.

Botta, Ferrarini.

Al comma 2, sostituire la parola acquisto, *con le seguenti* della stipulazione di preliminare d'acquisto con data certa.

11. 8.

Bonfatti Paini, Bulleri.

Al comma 2, dopo le parole dell'assegnazione, acquisto o, *aggiungere le seguenti* , per privati.

11. 10.

Rocelli.

Al comma 2, sopprimere le parole concessione del contributo.

11. 9.

Bonfatti Paini, Bulleri, Sapio, Boselli.

Al comma 2, aggiungere in fine, le parole Il 50 per cento dei contributi è riservato a soggetti pubblici o privati che realizzino alloggi da locare secondo canone da convenzione con il comune e comunale inferiori al massimo previsto dalla legge n. 392 del 1978.

11. 11.

Ronchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Non possono essere ammessi ai benefici del contributo parziale i soggetti privati che abbiano subito condanne passate in giudicato per reati urbanistici posteriori alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. 16.

Donati.

Il mio emendamento 11.21, interamente sostitutivo, prevede tra l'altro che il contributo di cui all'articolo 2 sia concesso alle cooperative edilizie che intendano recuperare edifici abitativi.

Per quanto riguarda tutti gli altri emendamenti invito i presentatori a ritirarli.

Poiché i presentatori degli emendamenti Becchi 11.4, Rocelli 11.12 e 11.10, Gottardo 11.4 e 11.7, Botta e Ferrarini 11.12 e 11.13, non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

EDOARDO RONCHI. Ritiro gli emendamenti 11.15, 11.5 e 11.11.

MARISA BONFATTI PAINI. Ritiro gli emendamenti Bonfatti Paini ed altri 11.2 e 11.9, Bonfatti Paini e Bulleri 11.8, Bulleri ed altri 11.1 e 11.6.

ANNA DONATI. Anch'io ritiro il mio emendamento 11.16.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Confermo, come già annunciato dal presidente che – per quanto riguarda gli emendamenti da me precedentemente presentati – dichiaro di ritirarli.

A nome del Governo esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 11.21.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.21 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 11, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14, essendo precedentemente approvati gli articoli 12 e 13. Ne do lettura.

ART. 14.

(Abitazioni in locazione).

1. I contributi d cui all'articolo 10 sono concessi dalle regioni anche per la realizzazione o il recupero di alloggi con

il vincolo alla locazione ad uso abitativo primario ai sensi delle vigenti disposizioni per un periodo non inferiore a otto anni.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a imprese di costruzione o loro consorzi, a cooperative o loro consorzi, agli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale nonché a enti privati e società per la realizzazione di alloggi per i propri dipendenti.

3. Il conduttore non può sub locare neppure parzialmente l'immobile, pena la risoluzione di diritto del contratto.

4. Alla scadenza dell'ottavo anno il contratto, qualunque sia la durata intercorsa anche in deroga alla normativa vigente, e risolto di diritto a comunicazione del locatore e l'immobile deve essere lasciato libero dal conduttore.

5. Le abitazioni realizzate ai sensi del presente articolo possono essere cedute anche prima del termine di cui al comma 1, purché la vendita riguardi immobili costituenti complessivi unitari, con esclusione delle vendite frazionate.

6. Nel caso di vendita, ai sensi del comma 5, al conduttore sarà comunque garantita l'intera durata della locazione determinata ai sensi del comma 1.

7. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli immobili possono essere venduti anche per singole unità immobiliari con prelazione ai soggetti che occupano l'abitazione in qualità di conduttori.

8. Gli atti di vendita relativi alle abitazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggetti all'IVA, ovvero all'imposta di registro nella misura del 2 per cento e all'imposta di trascrizione ipotecaria e di voltura catastale in misura fissa.

9. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposito atto d'obbligo, il cui schema è approvato dal CIPE su proposta del ministro dei lavori pubblici-presidente del CER, da trascriversi alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune e a spese dei beneficiari.

10. Il reddito relativo ad immobili adibiti ad uso di abitazione con i contenuti di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, per tutto il periodo in cui è concesso in locazione, anche oltre il termine previsto al medesimo comma 1, concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali nella misura del 50 per cento. Per la stessa durata della locazione è esente dall'imposta locale sui redditi.

Comunico che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.
(Abitazioni in locazione o assegnate in godimento).

1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come modificato dall'articolo 2 della presente legge, possono essere concessi per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione ad uso abitativo primario, ai sensi delle vigenti disposizioni per un periodo non inferiore a otto anni, ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

2. Nel vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione è determinato, ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzarsi sull'area concessa dal comune.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a imprese di costruzione o loro consorzi, a cooperative o loro consorzi, agli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale nonché a enti privati e società per la realizzazione di alloggi per i propri dipendenti.

4. Il conduttore non può sublocare neppure parzialmente l'immobile ottenuto, pena la risoluzione del diritto del contratto.

5. Alla scadenza dell'ottavo anno il contratto, qualunque sia la durata intercorsa anche in deroga alla normativa vigente, è risolto di diritto a seguito di comunicazione del relatore; l'immobile deve essere lasciato libero dal conduttore.

6. Le abitazioni realizzate ai sensi del presente articolo possono essere cedute anche prima del termine di cui al precedente comma 1, e purché la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate.

7. Nel caso di vendita, ai sensi del precedente comma, al conduttore sarà comunque garantita l'intera durata della locazione determinata ai sensi del comma 1.

8. Trascorso il termine di cui al precedente comma 1 gli immobili possono essere venduti anche per singole unità immobiliari con prelazione ai soggetti che occupano l'abitazione in qualità di conduttori.

9. Gli atti di vendita relativi alle abitazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggetti all'IVA, ovvero alla imposta di registro nella misura del 4 per cento e alla imposta di trascrizione ipotecaria e di voltura catastale in misura fissa.

10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposito atto di obbligo il cui schema è approvato dal CIPE su proposta del Cerm da trascriversi alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune e a spese dei beneficiari.

14. 50.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 14.

14. 17.

Becchi.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi per la realizzazione o il recupero di alloggi con il vincolo della locazione ad uso abitativo primario, ai sensi delle vigenti disposizioni per un periodo non inferiore ad otto anni, ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1 sono concesse a imprese di costruzione o loro consorzi, a cooperative edilizie o loro consorzi, nonché agli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale, purché i conduttori o gli assegnatari abbiano, o acquisiscano entro sei mesi dall'inizio della locazione o dalla data del provvedimento di assegnazione, la residenza nel comune dove è realizzato l'immobile e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

14. 41.

Sapio, Bonfatti Paini, Bulleri.

Al comma 1, sostituire la parola 10 *con le seguenti* 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo ... della presente legge.

14. 30.

Ferrarini.

Al comma 1, sostituire la parola sono *con le seguenti* possono essere.

14. 31.

Botta.

Al comma 1, dopo la parola regioni *aggiungere la seguente* anche.

14. 32.

Botta.

Al comma 1, sostituire le parole otto anni *con le seguenti* venti anni.

14. 4.

Filippini Rosa, Ceruti.

Al comma 1, sostituire la parola otto *con la seguente* venti.

14. 20.

Donati.

Al comma 1, sostituire la parola otto *con la seguente* quindici.

14. 5.

Ronchi.

Al comma 1, sostituire la parola otto *con la seguente* quindici.

14. 21.

Donati.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole a soggetti aventi requisiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata. Tale requisito non è richiesto per gli occupanti a qualsiasi titolo l'alloggio da recuperare.

14. 6.

Il Governo.

Al comma 1, dopo le parole non inferiore a otto anni *aggiungere le seguenti* a soggetti aventi requisiti per l'ammissibilità a fruire delle agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata.

14. 18.

Leoni.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole a soggetti aventi requisiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata.

14. 25.

Ronchi, Tamino.

Al comma 2, sopprimere le parole nonché ad enti privati e società per la realizzazione di alloggi per i propri dipendenti.

14. 42.

Bulleri, Bonfatti Paini.

Al comma 2, dopo le parole residenziale *aggiungere le seguenti* che si impegnino a non vendere gli alloggi realizzati o recuperati per un periodo non inferiore a 8 anni e ad affittarli a persone ricomprese in categorie socialmente protette ovvero in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata o soggette a provvedimenti esecutivi di sfratto, purché risiedano nel comune ove è realizzato l'immobile o vi acquisiscano la residenza entro sei mesi dall'inizio della locazione.

14. 8.

Gottardo.

Al comma 2, sopprimere le parole nonché a enti privati e società per la realizzazione di alloggi per i propri dipendenti.

14. 7.

Gottardo.

Sopprimere il comma 4.

14. 10.

Ronchi.

Sopprimere il comma 4.

14. 22.

Donati.

Al comma 4, sostituire le parole dell'ottavo *con le seguenti* del ventesimo.

14. 9.

Filippini Rosa, Ceruti.

Sopprimere i commi 5 e 6.

14. 19.

Leoni.

Sopprimere il comma 5.

14. 36.

Donati.

Al comma 5, sostituire le parole riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate *con le seguenti* sia realizzata a prezzi determinati dall'UTE e riguardi immobili costituenti complessi unitari con esclusione di vendite frazionate.

14. 11.

Filippini Rosa, Ceruti.

Al comma 6, sopprimere le parole ai sensi del comma 5.

14. 38.

Donati.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Fino al 31 dicembre 1991, gli atti di vendita relativi alle abitazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggetti all'IVA ovvero all'imposta di registro nella misura pari al 4 per cento e all'imposta di trascrizione ipotecaria e di voltura catastale in misura fissa.

14. 15.

Botta, Ferrarini.

Al comma 8, sostituire la cifra 2 con la seguente 4.

14. 34.

Botta.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Per gli inquilini occupanti alloggi degli IACP da oltre 3 anni è data facoltà di chiedere il riscatto dell'alloggio in fitto; il relativo importo può essere pagato in rate ventennali con un interesse del 5 per cento. Il costo dell'alloggio è determinato dall'ufficio tecnico erariale.In mancanza dell'esercizio di tale facoltà il IACP può assegnare all'inqulino altri alloggi dell'istituto avente le stese caratteristiche di superficie e di idoneità abitativa.

14. 35.

Martuscelli.

Al comma 9, dopo le parole presente articolo *aggiungere le seguenti* e i criteri per la determinazione del corrispettivo delle vendite o delle assegnazioni in proprietà.

14. 40.

Bonfatti Paini, Bulleri.

Al comma 9, dopo le parole atto d'obbligo *aggiungere le seguenti* nel quale vengono definiti i parametri per la determinazione del canone, non superiori a quelli previsti dalla legge n. 392 del 1978, i criteri per la determinazione dei prezzi di vendita sulla base del costo rivalutato e dei parametri di abbattimento per vetustà, stato di manutenzione.

14. 12.

Bulleri, Bonfatti Paini, Boselli.

Al comma 9, sopprimere le parole ministro dei lavori pubblici presidente del.

14. 31.

Ferrarini.

Sopprimere il comma 10.

14. 16.

Botta, Ferrarini.

Sopprimere il comma 10.

14. 23.

Donati.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Il reddito relativo ad immobili adibiti ad uso di abitazione con i contenuti di cui ai commi 1, 3 e 4, del presente articolo per tuttu il periodo in cui sono concessi in godimento o in locazione, anche oltre il termine previsto al medesimo comma 1 concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali nella misura del 50 per cento. Per la stessa durata del godimento o della locazione il reddito, fatte salve le maggiori agevolazioni previste dalle disposizioni in vigore, è esente dall'imposta locale sui redditi.

14. 43.

Boselli, Bonfatti Paini, Bulleri.

Al comma 10, dopo le parole di cui ai commi 1, 3 *sopprimere le seguenti* e 4.

14. 59.

Donati.

Al comma 10 sostituire le parole 50 per cento *con le seguenti* 80 per cento.

14. 24.

Donati.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

11. I benefici fiscali di cui al comma precedente si applicano anche ai redditi relativi ad alloggi condotti in fitto ai sensi delle vigenti disposizioni ad uso di abitazione primaria, ed i cui conduttori abbiano i requisiti per accedere all'edilizia sovvenzionata.

14. 14.

Filippini Rosa, Ceruti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

11. I benefici fiscali di cui al comma precedente si applicano anche ai redditi relativi ad alloggi dati in locazione ai sensi delle vigenti disposizioni ad uso di abitazione primaria.

14. 27.

Ronchi, Tamino.

Il mio emendamento 14.50, interamente sostitutivo dell'articolo 14, tiene conto, in parte, delle proposte contenute negli emendamenti presentati dai colleghi; per esempio, la scadenza del contratto di locazione all'ottavo anno si avvicina alla richiesta avanzata dal gruppo verde.

Per quanto riguarda tutti gli altri emendamenti, invito i presentatori a ritirarli.

Poiché i presentatori degli emendamenti Becchi 14.17, Leoni 14.18 e 14.19, Gottardo 14.8 e 14.7, Martuscelli 14.35, 14.32, 14.34 e Botta e Ferrarini 14.15 e 14.16, non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

ANNA DONATI. Ritiro i miei emendamenti 14.20, 14.21, 14.22, 14.36, 14.38, 14.23, 14.39 e 14.24

EDOARDO RONCHI. Ritiro i miei emendamenti 14.5 e 14.10, nonché gli emendamenti Ronchi e Tamino 14.25 e 14.27.

LUIGI BULLERI. Ritiro gli emendamenti Bulleri e Bonfatti Paini 14.42 e 14.40, Bulleri ed altri 14.12, Boselli ed altri 14.43, Sapio ed altri 14.41.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Oltre agli emendamenti da me precedentemente ritirati, dichiaro, a nome del Governo, di ritirare altresì l'emendamento 14.6; esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento del relatore 14.50.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14.50, interamente sostitutivo dell'articolo 14, accettato dal Governo.

Poiché l'approvazione di detto emendamento comporta una variazione di spesa, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla Commissione bilancio l'emendamento, affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Abitazioni in locazione con proprietà differita).

1. I contributi di cui all'articolo 10 possono essere concessi dalle regioni anche per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero o alla costruzione di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a 8 anni e con successivo trasferimento della proprietà degli stessi ai relativi conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per l'acquisto di alloggi fruenti di contributo pubblico alla data d'inizio della locazione.

2. Gli alloggi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 14 realizzati da comuni e Istituti autonomi case popolari sono destinati prioritariamente ai soggetti da considerare decaduti dall'assegnazione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2, 3, 8, 9 e 10 si applicano anche ai programmi di cui al presente articolo.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 15.

15. 1.

Ronchi.

Sopprimere l'articolo 15.

15. 8.

Becchi.

Sopprimere l'articolo 15.

15. 12.

Donati.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come modificato dall'articolo 2 della presente legge, possono essere concessi dalle regioni anche per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero o alla costruzione di alloggi destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a otto anni e con successivo trasferimento della proprietà degli stessi ai relativi assegnatari o conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione in proprietà e per l'acquisto di alloggi fruenti di contributo pubblico al momento dell'assegnazione in godimento o alla data d'inizio della locazione.

15. 16.

Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I contributi di cui all'articolo 10 possono essere concessi dalle regioni anche per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero o alla costruzione di alloggi destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a 8 anni e con successivo trasferimento della proprietà degli stessi ai relativi assegnatari o conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione in proprietà e per l'acquisto di alloggi fruenti di contributo pubblico al momento dell'assegnazione in godimento o alla data d'inizio della locazione.

15. 2.

Sapio, Bulleri, Bonfatti Paini, Boselli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I contributi di cui all'articolo 2 possono essere concessi dalle regioni anche per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero o alla costruzione di alloggi destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore ad otto anni e con successivo trasferimento della proprietà degli stessi ai relativi assegnatari o conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione in proprietà e per l'acquisto di alloggi fruenti di contributo pubblico al momento dell'assegnazione in godimento o alla data di inizio locazione.

15. 15.

Sapio, Bulleri.

Al comma 1, sostituire la parola 10 *con le seguenti* 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457 come modificato dall'articolo ..... della presente legge.

15. 10.

Ferrarini.

Al comma 1, sostituire le parole 8 anni *con le seguenti* 15 anni.

15. 13.

Donati.

Al comma 2, sopprimere le parole da comuni e.

15. 4.

Gottardo.

Al comma 2, dopo le parole Istituti autonomi case popolari *aggiungere le seguenti* e da cooperative.

15. 7.

Botta, Ferrarini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le regioni fissano i criteri per la determinazione dei prezzi di vendita così come indicato nell'articolo 14, comma 9.

15. 5.

Bonfatti Paini, Bulleri.

Al comma 3, sopprimere le parole e 10.

15. 6.

Botta, Ferrarini.

Al comma 3, sostituire le parole ai programmi *con le seguenti* agli interventi.

15. 11.

Botta.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(.....).

1.La realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 1, comma 1 lettera *a)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere affidati, anche a mezzo concessione, a cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi che abbiano idonei requisiti.

2. Gli alloggi così realizzati verranno assegnati a soggetti aventi i requisiti per l'edilizia sovvenzionata individuati tra i soci della cooperativa realizzatrice.

15. 01.

Bonfatti, Bulleri.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(.....).

1. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, potranno destinare una quota non superiore al 15 per cento

dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

15. 02.

Il Relatore.

In qualità di relatore, ho presentato l'emendamento 15.16, sostitutivo del comma 1 dell'articolo 15, e l'articolo aggiuntivo 15.02. Invito al ritiro di tutti gli altri emendamenti.

In assenza degli onorevoli Becchi, Gottardo e Botta, presentatori rispettivamente degli emendamenti 15.8, 15.4 e 15.11, si intende che vi abbiano rinunciato.

EDOARDO RONCHI. Ritiro il mio emendamento 15.1.

ANNA DONATI. Ritiro gli emendamenti 15.12 e 15.13.

LUIGI BULLERI. Ritiro gli emendamenti 15.2 e 15.15.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Ritiro gli emendamenti 15.10, 15.7 e 15.6.

MARISA BONFATTI PAINI. Ritiro l'emendamento 15.5 e l'articolo aggiuntivo 15.01.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 15.16 del relatore e sull'articolo aggiuntivo 15.02 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 15.16 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 15.02 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II

ART. 16.

(Fondo speciale di rotazione per acquisizione aree e urbanizzazioni).

1. Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è abrogato. A decorrere dal 1° gennaio 1990, è costituito presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati alla acquisizione ed urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché al potenziamento ed al rinnovamento di quelle già edificate.

2. Al finanziamento del fondo si provvede:

a) con l'apporto, a favore della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti della somma di cui al comma 4 del precedente articolo 1;

b) con i rientri dei mutui concessi ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e dall'articolo 3, comma 10, del de-

creto-legge 4 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

c) con le somme provenienti dai fondi già assegnati ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, la cui concessione sia dichiarata decaduta per la mancata utilizzazione degli stessi, in base a criteri e modalità che verranno stabiliti dal CER.

3. I fondi disponibili sul fondo speciale di cui al comma 1 sono assegnati ogni anno dal CER alle regioni le quali, entro i successivi sei mesi, provvedono, a pena di revoca, alla loro ripartizione tra i comuni e/o consorzi di comuni che ne facciano motivata richiesta e che abbiano interamente impegnato quelli eventualmente loro già assegnati, con utilizzo non inferiore al 30 per cento di ogni singolo finanziamento.

4. La sezione autonoma, entro i limiti delle attribuzioni dei fondi propri di ciascuna regione, provvede alla concessione dei mutui secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con apposito decreto del ministro del tesoro, di concerto col ministro dei lavori pubblici. Sono considerati decaduti i beneficiari che non abbiano prodotto domanda di concessione del mutuo entro 4 mesi dal provvedimento regionale di ripartizione. Trascorso un anno dal provvedimento di concessione del mutuo, la sezione autonoma provvede alla revoca nei confronti dei beneficiari che non abbiano utilizzato neppure parzialmente il finanziamento escluse le spese tecniche. Le somme resesi disponibili per effetto della avvenuta decadenza e del provvedimento di revoca riaffluiscono nel fondo speciale per successive assegnazioni a cura del CER.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 16.

16. 8.

Becchi.

Al comma 1, sopprimere le parole da Il secondo comma ... *fino a* è abrogato.

16. 1.

Rocelli.

Al comma 1, sostituire le parole A decorrere dal 1° gennaio 1990 *con le seguenti* A decorrere dal 1° gennaio 1991.

16. 5.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole ed urbanizzazioni di aree edificabili ad uso residenziale nonché al potenziamento e rinnovamento di quelle già edificate *con le seguenti* delle aree necessarie alla realizzazione dei programmi di cui agli articoli 12, 22, 29 e per le aree necessarie ai programmi di edilizia pubblica definiti ai sensi della legge n. 167 e successive integrazioni e modificazioni.

16. 2.

Filippini Rosa, Ceruti.

Al comma 1, sostituire le parole nonché al potenziamento e al rinnovamento di quelle già edificate, *con le seguenti* nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare.

16. 11.

Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

16. 9.

Il Relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I fondi disponibili sul fondo speciale di cui al comma 1 sono assegnati

ogni anno dal CER alle Regioni, le quali, entro i successivi tre mesi, provvedono, a pena di revoca, alla loro ripartizione tra i comuni e/o consorzi di comuni che ne facciano motivata richiesta e che abbiano interamente impegnato quelli eventualmente loro già assegnati, con utilizzo non inferiore al 30 per cento di ogni singolo finanziamento.

16. 3.

Bonfatti Paini, Bulleri, Boselli, Sapio.

Al comma 3, sostituire le parole sei mesi *con le seguenti* tre mesi.

16. 6.

Botta, Ferrarini.

Al comma 3, sostituire le parole successivi tre mesi *con le seguenti* successivi due mesi.

16. 10.

Donati.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

16. 7.

Botta, Ferrarini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

16. 4.

Rocelli.

ANNA DONATI. Vorrei sapere quale sia l'onere finanziario di questo articolo.

PRESIDENTE. Al termine dell'esame del provvedimento, chiederemo al Governo di predisporre una scheda in cui siano illustrati tutti gli aspetti finanziari.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sugli emendamenti Rocelli 16.1, Bonfatti Paini ed altri 16.3, Botta e Ferrarini 16.7 e Rocelli 16.4. Invito al ritiro di tutti gli altri emendamenti.

GIULIO FERRARINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo alle considerazioni del relatore ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti dello stesso 16.5, 16.11 e 16.9.

PRESIDENTE. Constatata l'assenza degli onorevoli Becchi e Botta, si intende che abbiano rinunciato agli emendamenti 16.8 e 16.6.

GIANLUIGI CERUTI. Ritiro l'emendamento 16.2.

ANNA DONATI. Ritiro l'emendamento 16.10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 16.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 16.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 16.11 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 16.9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bonfatti Paini ed altri 16.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Botta e Ferrarini 16.7 e Rocelli 16.4, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 16 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 27 maggio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO